



STUDIO LEGALE DI VEROLI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

ANCHE EX ART. 56 C.P.A.

Per le Dott.sse,

- **Cinzia Cataldi** (C.F. CTLCNZ87C56D851X) nata a Gagliano del Capo il 16/03/1987 e residente a Tiviano in Via Vittorio Bachelet n.10;
- **Federica Moschetta** (C.F. MSCFRC96S59H501L) nata a Roma il 19/11/1996 e ivi residente in Via Prenestina n.220.
- **Roberta Sodano** (C.F. SDNRRT85M62B963L) nata a Caserta il 22/08/1985 e residente a Roma in Viale Giorgio Cingoli n.11;

tutte rappresentate e difese, giuste procure allegate al presente atto dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla cancelleria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- **Ricorrenti**

Contro

- la **Banca d'Italia** (C.F. 00997670583 - P.IVA 00950501007) in persona Governatore *pro tempore*, con sede a Roma in Via Nazionale n.91;
- la **Commissione di concorso**, in persona del suo presidente e/o legale rappresentante *pro tempore*, nominata dalla Banca d'Italia - con la nota prot.1030484/20 - per la procedura di cui alla lettera "E" - 40 Vice Assistenti" e incaricata di sovrintendere allo svolgimento della selezione;

- **Resistenti**



E nei confronti di

- **Marina Esposito**, residente a Scisciano (NA) in Via Spartimento n.63 (Fabbricato A);
- **Claudia Esposito**, residente a Scisciano (NA) in Via Spartimento n.63 (Fabbricato A).

- **Controinteressati**

§§

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione d'idonea misura cautelare

- per quanto di ragione, della **nota della Banca d'Italia** pubblicata sul sito in data **14/07/2020** con l'assegnazione dei risultati della preselezione "per titoli" per il concorso pubblico di cui alla lettera "E" – 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) – in attuazione di quanto previsto dall'art.3 del Bando di concorsi pubblici per esami e titoli pubblicato in G.U. in data 6/03/2020 (prot.n.0227331/20 del 18/02/2020), nella parte in cui per il predetto profilo comunica che "*ad esito di tale preselezione vengono ammessi alla prova scritta n.5.035 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a 10,50*" (**doc.1**);
- per quanto di ragione, della **graduatoria preliminare e dei relativi attivi di approvazione** della stessa dagli estremi ignoti e di cui al concorso lettera "E" – 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) – indetto con Bando di concorsi pubblici per esami e titoli pubblicato in G.U. in data 6/03/2020 (prot.n.0227331/20 del 18/02/2020) che si sono formati successivamente in attuazione di quanto previsto dalla nota del 14/07/2020, nella parte in cui non include le ricorrenti tra gli ammessi alla prova scritta a causa del mancato riconoscimento di un punteggio aggiuntivo relativo all'anno di diploma;
- per quanto di ragione, della **nota prot.1030484/20 del 5/08/2020** pubblicata in pari data sul sito della Banca d'Italia con cui è stata nominata la Commissione incaricata di sovrintendere allo svolgimento del concorso per il profilo di cui alla lettera "E" – 40 Vice Assistenti" (**doc. 2**);
- per quanto di ragione, degli **atti di estremi ignoti** formati successivamente al Bando con cui l'Amministrazione ha determinato i punteggi di cui all'art.3 c.6 lettera b, assegnato ai candidati le rispettive valutazioni nonché determinato la "soglia" minima per l'accesso alla prova scritta;
- per quanto di ragione, del **Bando di concorso** per esami e titoli di cui al prot.n.0227331/20 del 18/02/2020 e pubblicato sulla G.U. 6/03/2020, con il quale la Banca d'Italia ha indetto una selezione finalizzata alla copertura di 105 posti di personale nell'Area operativa con 5 diversi concorsi pubblici tra cui quello di cui alla



lettera “E” – 40 Vice assistenti (profilo amministrativo) – divenuto successivamente lesivo con gli esiti della preselezione per titoli di cui alla nota del 14/07/2020, nella parte in cui all’art.3 c.6 lettera b assegna valutazioni differenziate sulla base della data di conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado attribuendo un punteggio gradualmente maggiore a quelli più recenti e prossimi alla pubblicazione del Bando (**doc.3**).

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto e comunque lesivo dei diritti e degli interessi delle odierne ricorrenti, ivi incluso - solo ove occorrer possa o solo se ritenuto lesivo nei confronti delle istanti - l’avviso ai candidati di cui alla nota protocollo n.466969/20 pubblicato sul sito web della Banca d’Italia con tutti i punteggi dei candidati ricalcolati (con la nuova “soglia” di ammissione) senza il criterio preselettivo di cui all’art.3 c.6 lettera b) del bando (**doc.4**).

con la conseguente

CONDANNA

nei confronti della Banca d’Italia a riformulare la graduatoria preliminare a prescindere dai punteggi di cui all’art. 3 c.6 lettera b e “riformulare” la graduatoria preliminare con la determinazione di un nuovo punteggio “soglia” per l’accesso alla prova scritta.

§§

FATTO

1. Con Bando di concorso per esami e titoli di cui al prot.n.0227331/20 del 18/02/2020 e pubblicato sulla G.U. 6/03/2020, la Banca d’Italia ha indetto diversi concorsi per esami e titoli per l’assunzione di 105 impiegati dell’area operativa tra cui la procedura indicata alla lettera “E” per la selezione “40 Vice assistenti (profilo amministrativo)”.
2. Il Bando ha poi previsto una “preselezione per titoli” in caso di un numero consistente di domande di partecipazione al concorso, stabilendo all’art.3 c.6 di individuare i migliori 5.000 candidati - nonché gli eventuali *ex aequo* dell’ultima posizione utile - da ammettere alla successiva prova scritta sulla base di una graduatoria preliminare redatta “*sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (7 aprile 2020)*”:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo e voto equivalenti):



- da 60/100 a 64/100 ovvero da 36/60 a 38/60 punti 1,00;
- da 65/100 a 69/100 ovvero da 39/60 a 41/60 punti 2,00;
- da 70/100 a 74/100 ovvero da 42/60 a 44/60 punti 3,00;
- da 75/100 a 79/100 ovvero da 45/60 a 47/60 punti 4,00;
- da 80/100 a 84/100 ovvero da 48/60 a 50/60 punti 5,00;
- da 85/100 a 89/100 ovvero da 51/60 a 53/60 punti 6,00;
- da 90/100 a 94/100 ovvero da 54/60 a 56/60 punti 7,00;
- da 95/100 a 99/100 ovvero da 57/60 a 59/60 punti 8,00;
- 100/100 (o 100/100 e lode) ovvero 60/60 (o 60/60 e lode) punti 9,00.

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito:

- prima dell'8 aprile 2013 punti 0,50;
- dall'8 aprile 2013 al 7 aprile 2015 punti 2,50;
- dall'8 aprile 2015 al 7 aprile 2017 punti 4,50;
- successivamente al 7 aprile 2017 punti 6,5.

3. In caso di preselezione, il Bando ha previsto dunque (art.3 c.6 lettera b) un punteggio maggiore ai candidati che hanno conseguito il diploma di recente rispetto a chi invece l'ha conseguito alcuni anni addietro: solo 0,5 punti ai diplomi conseguiti prima dell'8/04/2013 e punteggi aggiuntivi di 2,50, 4,50 per i diplomi conseguiti per gli anni successivi al 2013, fino ad un massimo di 6,50 punti per i diplomi conseguiti successivamente al 7 aprile 2017.
4. La disposizione del Bando sulla prova di preselezione ha trovato poi concreta attuazione - in ragione dell'elevato numero di candidature - con la conseguente nota del 14/07/2020 con cui la Banca d'Italia ha comunicato gli esiti delle preselezioni a tutti i candidati per ogni profilo professionale.
5. Quanto alla procedura indicata alla lettera "E" per la selezione "40 Vice assistenti (profilo amministrativo)", nella suddetta nota del 14/07/2020 la Banca d'Italia ha precisato che *"sono pervenute n.35.697 domande di partecipazione e pertanto si effettua la preselezione per titoli prevista dall'art.3 del citato bando. Ad esito di tale preselezione vengono ammessi alla prova scritta n.5035 candidati in possesso di un punteggio pari o superiore a 10,50"* (escludendo di conseguenza tutti gli altri).



6. Le odierne ricorrenti hanno partecipato al concorso indetto dal Bando in oggetto per il profilo di cui alla lettera “E” - quindi per la selezione di “40 Vice assistenti (profilo amministrativo)” - ma, nonostante la ferma volontà di partecipare al concorso e il buon voto al diploma, a causa del richiamato “meccanismo” di attribuzione del punteggio (sulla base della data di conseguimento del titolo) hanno ottenuto una valutazione inferiore alla soglia minima e sono state ingiustamente escluse dalla selezione (**doc.5**).
7. Le ricorrenti sono state dunque ingiustamente escluse dal concorso (e dalla conseguente prova scritta) per la mancata attribuzione del punteggio massimo in relazione all’anno del diploma, riportando le seguenti valutazioni di poco inferiori alla soglia minima prevista dalla nota impugnata del 14/07/2020:
 - CINZIA CATALDI - “9,5” punti totali: di cui “9” per votazione diploma e “0,5” per la data di conseguimento del diploma;
 - FEDERICA MOSCHETTA - “9,5” punti totali: di cui “5” per votazione diploma e “4,5” per la data di conseguimento del diploma;
 - ROBERTA SODANO - “9,5” punti totali: di cui “9” per votazione diploma e “0,5” per la data di conseguimento del diploma.
8. Il criterio di attribuzione del punteggio sulla base della data di conseguimento del diploma ha dunque pregiudicato le ricorrenti che, senza il suddetto criterio o con l’eventuale applicazione a ognuna di loro di 6,5 punti aggiuntivi (ovvero del massimo previsto), si sarebbero collocate in posizione utile in graduatoria preliminare e sarebbero state ammesse alla prova scritta del concorso.
9. Le ricorrenti hanno dunque interesse all’annullamento del predetto criterio previsto dall’art.3 c.6 lettera b del Bando così come applicato nella nota del 14/07/2020, perché un’eventuale riformulazione della graduatoria sulla base dei soli punteggi dei titoli gli permetterebbe di collocarsi in posizione utile (primi 5.000) nella graduatoria preliminare (o quantomeno avrebbero elevate probabilità di collocarvisi), mentre ad oggi si trovano costrette ad agire per annullare tale ingiusto criterio preselettivo che gli preclude l’accesso alla successiva prova scritta.

§§

Pertanto, ritendo sussistenti gravi illegittimità, con il presente atto le ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti in epigrafe per le seguenti motivazioni di

DIRITTO

1.- ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’IRRAGIONEVOLEZZA, DELL’ILLOGICITÀ E DELLA CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE E FALSA



APPLICAZIONE DEGLI ARTT.4, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE: NELLA PARTE IN CUI LA “LEX SPECIALIS” DEL CONCORSO IN OGGETTO PREVEDE COME CRITERIO DI PRESELEZIONE L’ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MAGGIORE O MINORE A SECONDA DELLA DATA DI CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA.

Le ricorrenti hanno tutte conseguito un buon voto al diploma ma sono state ingiustamente escluse dal concorso in oggetto a causa della grave illogicità e irragionevolezza del criterio preselettivo previsto dall’art. 3 c.6 lettera b) del Bando in oggetto - successivamente applicato dalla Banca d’Italia con la nota del 14/07/2020 - per la preselezione dei 5.000 candidati al concorso di cui alla lettera “E” per “40 Vice assistenti (profilo amministrativo)”.

Con il presente ricorso si impugna e contesta dunque tale criterio preselettivo la cui illegittimità – come si è già accennato – risiede nell’attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo di studio, tanto maggiore se più recente e prossimo rispetto al Bando tanto proporzionalmente minore se tale data è lontana nel tempo: si introduce dunque un’ampia forbice di valutazione con addirittura 6 punti di scarto a seconda che il titolo sia stato conseguito nel 2013 (per cui si prevedono solo 0,5 punti) o successivamente al 7/04/2017 (per cui si prevedono addirittura 6,5 punti).

Pertanto, se è normale che venga adottato un criterio preselettivo per diminuire il numero dei candidati al fine di non compromettere lo svolgimento del concorso è pur vero che tale criterio non deve essere illogico, irragionevole e irrazionale perché contrario ai principi che governano i concorsi per la “scelta del migliore” cui poter affidare le funzioni pubbliche.

Ebbene, tale criterio è invece irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati possibili ma piuttosto quelli più “fortunati” che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è evidente che tale criterio temporale (della data di conseguimento del titolo di studio) non individua una particolare idoneità a partecipare al concorso ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che “animano” le selezioni pubbliche.

E’ evidente infatti che dare “peso” alla data di conseguimento del titolo ha come conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è diplomato “in tempo” rispetto a chi ha conseguito il diploma in ritardo, perché “bocciato” ad uno o più anni scolastici. Ma non solo. Tale criterio potrebbe anche pregiudicare chi ha conseguito il diploma in epoca non ravvicinata e ha sfruttato il tempo per lavorare o approfondire gli studi.

In buona sostanza, tale criterio è irragionevole perché basa la preselezione solo sul mero “caso” rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul “merito” del



candidato, perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto.

Si deve tener conto inoltre che ogni scatto di punteggio è legato ovviamente a una data (es. prima dell'8/04/2013 si assegnano 0,5 punti e via dicendo), con la conseguenza di provocare anche la paradossale situazione per cui un candidato potrebbe vedersi attribuire un punteggio piuttosto che un altro (e magari essere escluso dal concorso) solo per la mera circostanza di aver ottenuto il diploma il giorno prima della data indicata dal Bando come utile a conseguire una maggiore valutazione.

Per le ragioni illustrate si afferma dunque l'illegittimità di tale criterio di preselezione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), le selezioni di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei **migliori aspiranti** a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici.

In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur se espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati (tanto il momento a monte dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello a valle delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice) non sono sindacabili dal G.A. se non quando – come nel caso di specie - l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (**Cfr. tra le tante: la recente T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 19/06/2020, n.1118**).

Il criterio di preselezione in oggetto rientra dunque tra quelli palesemente irragionevoli per cui è necessario l'intervento del G.A. perché inadeguato alla scelta dei migliori candidati.

In casi come quello in esame, il G.A. può dunque intervenire legittimamente per eliminare il predetto criterio dalla "*lex specialis*" del concorso e le sue conseguenze applicative che hanno portato all'ingiusta esclusione delle ricorrenti. La prova preselettiva si dovrà dunque rinnovare senza tener conto di quanto disposto dall'art.3 c.6 lettera b del Bando con il solo criterio selettivo del diploma, salvo che la Banca d'Italia



non ritenga più opportuno rinnovare il Bando e le graduatorie preselettive con l'introduzione di nuovi criteri logici e coerenti.

In ogni caso, qualora l'Amministrazione dovesse ritenere sufficiente valutare le posizioni di tutti i candidati con il solo voto di diploma, le ricorrenti verrebbero legittimamente ammesse alla prova scritta.

§§

2.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.21 DELLA CARTA UE E DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3 L.N.127/1997, DELL'ART. 2 DEL D.LGS.N.216/2003 E DELLA L.N.241/1990; VIOLAZIONE E CONTRASTO CON L'ART.1 DEL BANDO IN OGGETTO; VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA, DELLA ILLOGICITÀ E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE: NELLA PARTE IN CUI IL BANDO PREVEDE INDIRETTAMENTE UN INGIUSTO E IMMOTIVATO SISTEMA DI SELEZIONE A VANTAGGIO DEI PIÙ GIOVANI.

Sotto un altro profilo l'art.3 c.6 lettera b del Bando – divenuto lesivo con la sua applicazione di cui alla nota del 14/07/2020 – introduce anche previsione irragionevole e gravemente discriminatoria perché fondata sull'età del candidato.

Un'attenta lettura del predetto criterio preselettivo porta a concludere che tanto è più lontano nel tempo il titolo conseguito e presumibilmente maggiore sarà l'età del candidato, mentre i titoli ottenuti di recente è verosimile che siano stati conseguiti da soggetti più giovani.

La sostanza è dunque che tale disposizione tende a premiare i candidati più giovani rispetto a quelli più anziani: infatti, il Bando riconosce 0,5 punti a coloro che hanno conseguito il diploma nel 2013 e addirittura 6,5 punti a chi lo ha conseguito dopo il 7/04/2017.

La Banca d'Italia ha quindi “velatamente” e indirettamente introdotto un articolato sistema di selezione volto a privilegiare ingiustamente i più giovani e in chiara violazione con le norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano le discriminazioni in base all'età (salvo eccezioni).

Per comprendere i termini della questione in riferimento alla disparità di trattamento collegata all'età, occorre richiamare brevemente il contenuto della Direttiva 2000/78/CE del 27/11/2000 che ha dichiarato intento di “*stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento*” (art. 1).



In particolare, la Direttiva precisa che per il “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o **indiretta** basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 e che: “sussiste discriminazione indiretta quanto una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone ... di una particolare età”.

In Italia l’art.3 c.6 della legge n.127/1997 (c.d. “Legge Bassanini bis”) ha confermato che *“la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”*. Nelle selezioni pubbliche non possono essere imposte quindi restrizioni legate all’età salvo deroghe giustificate dal tipo di servizio oggetto del concorso che dalla necessità della stessa amministrazione.

Nessuna giustificazione trova dunque il concorso in esame dove la restrizione all’accesso per l’età ha origine in una disposizione indiretta e senza alcuna motivazione, atteso che il Bando è finalizzato all’assunzione di personale dell’area operativa con funzioni amministrative di massima. Il Bando non pone dunque alcuna indicazione relativa alla particolare “natura del servizio” da cui emergerebbero le *“oggettive necessità dell’amministrazione”* per introdurre limitazioni di età e assumere solo personale giovane. Ne deriva che tale criterio preselettivo è chiaramente in contrasto con il richiamato art.3 della Legge n.127/1997 perché, in via “indiretta”, pone una grave limitazione di accesso al concorso in ragione dell’età dei candidati basata sulla data di conseguimento del titolo di studio e senza neppure esternare le presunte ragioni inderogabili che giustificerebbero tale limitazione.

Sotto quest’ultimo profilo, si osserva infatti che l’Amministrazione non ha indicato la “finalità legittima”, la “natura del servizio” e “l’oggettiva necessità” che induca a escludere tutti i diplomati prima del 2013 o altri candidati in base al punteggio a loro attribuito in relazione all’anno di conseguimento del diploma, tanto che né il Regolamento del personale di Banca D’Italia né il bando di concorso giustificano le predette limitazioni anagrafiche con riferimento all’accesso del personale dell’area operativa.

E’ dunque evidente che tale immotivata discriminazione sia stata adottata anche in violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti di cui all’art.3 L.n.241/90 (*“ogni provvedimento amministrativo compresi quello sullo svolgimento dei concorsi pubblici deve essere motivato”*), oltre che gravemente illegittima per **eccesso di potere** inteso come “cattivo uso della scelta discrezionale” nell’adozione di criteri selettivi illegittimi perché chiaramente discriminatori oltre che illogici, irragionevoli e arbitrari.



Da un altro punto di vista, il predetto criterio viola anche i principi cardine della nostra Carta Costituzionale in tema di buon andamento e di parità di accesso ai concorsi pubblici, atteso che nelle procedure selettive il solo prevedere requisiti d'accesso restrittivi e irragionevoli ovvero non motivati da esigenze effettive, provoca una discriminazione *de facto* tra i potenziali candidati di concorso condizionandone quindi le possibilità di impiego. E' chiaro infatti che tale ingiustificata preselezione - oltre a una chiara discriminazione delle condizioni di accesso al concorso - rappresenta anche un'ingiusta limitazione di accesso all'attività lavorativa e alle opportunità di ricerca del lavoro in violazione **dei principi di cui agli artt.4 e 35 della Carta Costituzionale**.

Da ultimo, giova rammentare che tale indiretta discriminazione è altresì **in palese contrasto** con le stesse previsioni del Bando che, quanto al requisito dell'età, all'art.1 stabilisce quale condizione di partecipazione al concorso solo l'aver già compiuto i 18 anni ma senza ulteriori disposizioni a riguardo.

Ne discende che tutti gli aspiranti all'assunzione che hanno compiuto i 18 anni di età hanno pieno diritto di partecipare al concorso in condizioni di parità.

A causa di tale evidente disparità di trattamento le odierne ricorrenti si ritrovano dunque ingiustamente escluse dalla partecipazione al concorso.

§§

3.- ISTANZA CAUTELARE: CON ULTERIORE RICHIESTA DI CONCESSIONE DI DECRETO PRESIDENZIALE EX ART.56 C.P.A.

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", sussistono i presupposti per l'adozione di una misura cautelare posto che l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno - precluderebbe alle ricorrenti la possibilità di accedere al concorso perché interverrebbe a procedura definita.

Inoltre, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" delle ricorrenti, con gravi spese a carico dell'erario. E' quindi interesse della stessa Amministrazione ammettere subito le ricorrenti alla prova scritta, previo idoneo provvedimento cautelare o decisione in tempi estremamente rapidi.

Si rende quindi necessaria l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta alle **ricorrenti l'ammissione con riserva alla prova scritta del concorso con l'ulteriore richiesta all'Amministrazione di riformulare le graduatorie preliminari di cui alla**



procedura “E” sulla base dei punteggi di cui all’art.3 lettera “a” e senza tener conto di quelli di cui alla lettera “b” (ancorati alla data di conseguimento del diploma).

A tal proposito, giova precisare infatti che nell’esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato - che permettano di imporre all’Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Sotto questo profilo, l’ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l’interesse del privato e quello dell’Amministrazione che, in caso di accoglimento del gravame, non si troverebbe nella necessità di reiterare l’intero procedimento concorsuale. Secondo la giurisprudenza amministrativa infatti l’ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: **Consiglio di Stato n.3018/2015**).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un’idonea misura cautelare che consenta alle odierne ricorrenti l’ammissione al concorso in oggetto, ivi compresa la sospensione dello svolgimento delle prove scritte fino alla definizione del giudizio di merito.

*

Richiesta di concessione di decreto presidenziale ex art.56 c.p.a.

Nella presente fattispecie la stessa concessione di una cautela in sede collegiale è da ritenersi potenzialmente inadeguata per le ragioni che seguono.

Si segnala infatti che un gruppo di candidati esclusi dal concorso in oggetto ha già proposto ricorso per contestare il citato criterio di preselezione (R.g.n.6540/2020) e che l’Intestato Tribunale con ordinanza n.9505/2020 dell’11/09/2020 ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e rinviato la decisione alla prossima camera di consiglio del 20/11/2020 (**doc.6**).

Sul proprio sito web la Banca d’Italia ha dunque pubblicato l’avviso di notifica per pubblici proclami in attuazione a quanto disposto dalla predetta ordinanza e un ulteriore avviso (di cui alla nota prot.n.466969/20) ai candidati già ammessi alle prove scritte con tutti i punteggi ricalcolati con la nuova “soglia” minima di ammissione senza l’applicazione del contestato criterio di preselezione (*già doc.4*).

Si aggiunge che, proprio in considerazione di quanto disposto nel provvedimento cautelare, con la nota del 22/09/2020 la Banca d’Italia ha sospeso lo svolgimento di tutte le prove concorsuali “*in attesa della pronuncia del TAR Lazio (sez. II bis) sui ricorsi collettivi*”



presentati avverso il bando in oggetto, con riserva “*di fornire nuove comunicazioni in merito all’esito dei ricorsi e al calendario delle prove scritte tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana “4^ Serie speciale (Concorsi ed Esami)” di uno dei martedì o venerdì del mese di dicembre 2020*” (doc.7).

In considerazione di ciò, **per preservare la posizione delle ricorrenti** (oltre che per esigenze di economia processuale), **si ravvisa la necessità di un provvedimento d’urgenza che consenta a questa difesa di integrare subito il contraddittorio con la notifica per pubblici proclami ex art.41 c.4 c.p.a. nei termini indicati con l’ordinanza n.9505/2020, al fine di presenziare alla prossima camera di consiglio del 20/11/2020 - già fissata per l’analogo procedimento di cui al R.g.n.6540/2020 - e ottenere una decisione (e quindi un’eventuale ammissione con riserva) “in tempo utile” per le prove scritte rinviate al mese di dicembre.**

Al fine di rispettare le tempistiche previste dalla Banca d’Italia per le prove scritte ormai calendarizzate con la nota prot.n.1212295/20 del 22/09/2020 a “*uno dei martedì o venerdì del mese di dicembre 2020*”, si rende dunque indispensabile ottenere una misura urgente per provvedere prima all’integrazione del contraddittorio e poi per consentire al Collegio di decidere “in tempo utile” (quindi alla prossima udienza del 20/11/2020) l’eventuale ammissione con riserva delle ricorrenti alla successiva prova scritta. In caso contrario, qualora si dovesse attendere la fissazione di una nuova camera di consiglio e un’eventuale successiva integrazione del contraddittorio, è infatti evidente che le ricorrenti perderebbero l’opportunità di sostenere le prove.

Ne deriva che nel caso di specie ricorrono le condizioni di “*estrema gravità e urgenza*” perché, qualora non venisse disposta la misura cautelare monocratica con l’immediata integrazione del contraddittorio, le ricorrenti si vedrebbero preclusa la possibilità di sostenere la prova scritta del concorso.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni per la concessione con decreto presidenziale della misura cautelare prevista dall’art.56 c.p.a.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente ricorso per le ragioni indicate, previa concessione in via cautelare di un provvedimento che sospenda gli atti impugnati e, per l’effetto, ammetta i ricorrenti ad accedere con riserva alla prova scritta del concorso in oggetto e l’ulteriore concessione di un decreto monocratico ex art.56 c.p.a. che, considerata l’estrema gravità e urgenza, disponga da subito l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.



Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 n. 115, si dichiara versato nell'importo di € 350,00.

**

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Nota della Banca d'Italia del 14/07/2020;
2. Nota prot.n.1030484/20 del 5/08/2020;
3. Bando di cui alla determinazione Banca d'Italia n.227331/20 del 19/02/2020 e pubblicato in G.U. 6/03/2020;
4. Avviso ai candidati di cui alla nota prot.n.466969/20;
5. Ricevute della domanda di partecipazione presentate dalle ricorrenti;
6. Ordinanza n.9505/2020 dell'11/09/2020;
7. Nota prot.n.1212295/20 del 22/09/2020.

Roma, 9/10/2020

Avv. Riccardo Di Veroli